



TRIBUNALE DI LIVORNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Livorno, in persona del dott. Sergio Garofalo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al numero d'ordine 38 dell'anno 2022 promossa da **Nieri Susi** nata a Livorno il 20 settembre 1967 (c.f. NRI SSU 67P60 E625Q), residente in Collesalveti, via Giacomo Puccini 10/12;

nei confronti

della massa dei creditori

Con decreto *ex art. 70*, primo comma, CCII emesso il 27.1.2023 questo giudice ha dichiarato ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Nieri Susi e ha disposto, tra l'altro, che il gestore della crisi lo comunicasse a tutti i creditori assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, decorso detto termine, previamente sentito il debitore, nei successivi 10 gg depositasse apposita relazione in PCT onde riferire in merito alle osservazioni ricevute e proporre eventuali modifiche al piano, ritenute necessarie.

In data 8.3.2023, il gestore della crisi, rag. Massimo Minghi, ha depositato in PCT la relazione, le osservazioni ricevute dal creditore BNL spa e le deduzioni del legale della ricorrente, senza proporre modifiche al piano.

*

Il piano di ristrutturazione dei debiti di Nieri Susi deve essere omologato.

Susi Nieri ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 40,05%. Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di sei anni, con le risorse reddituali della sig.ra Nieri e segnatamente mediante 72 rate mensili da euro 200,00 ciascuna. Il detto pagamento è assistito dalla garanzia personale della sig.ra _____ figlia della ricorrente, che ha, a tal fine, sottoscritto il ricorso.



I. Gli adempimenti disposti con decreto del 27.1.2023 risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata dal rag. Minghi l'8.3.2023. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta e le uniche osservazioni di BNL spa riguardano la imputabilità del sovraindebitamento alla colpa grave della sig.ra Nieri. Invero, l'assunzione da parte della sig.ra Nieri del finanziamento con Cariprato nell'agosto del 2010 non può essere considerata come avventata, tale quindi da giustificare una imputazione del sovraindebitamento a colpa grave della debitrice. Giova sul punto richiamare le considerazioni esposte nel decreto di apertura: << *Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di due fattori: da un lato, la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, e, dall'altro lato, la contrazione reddituale, per alcuni periodi, a seguito dei fatti esposti nel ricorso (protrazione della CIG dal 2009 al 2011, fallimento del datore di lavoro nel 2014, CIG da marzo a luglio del 2020). Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta. Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, discrimen tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac professionis: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari. Peraltro, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi non ha riscontrato in capo a Cariprato, oggi Banca Ifis, una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento dell'agosto 2010 e ciò corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave*



negligenza della debitrice. >>. Quest'ultimo profilo, sul quale non si è confrontato il creditore BNL spa nelle sue osservazioni, appare di particolare rilevanza al fine di escludere una colpa grave della sig.ra Nieri: la corretta valutazione del merito creditizio da parte di Cariprato – oggi Banca Ifis – conduce a ritenere che, anche secondo la valutazione professionale della società finanziatrice, la situazione reddituale della sig.ra Nieri era compatibile con il corretto adempimento delle obbligazioni in essere e di quelle assunte nell'agosto del 2010.

Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto *ex art. 70*, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

II. Tenuto conto dell'età della proponente (nata il 20.9.1967), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente (euro 1.200,00) e la rendita mensile Inail percepita (di euro 204,00) idonei a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di 200,00 euro, a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

III. La ricorrente ha dato atto del pignoramento del quinto dello stipendio da parte di Banca Ifis spa e del fatto che il procedimento esecutivo è stato definito mediante ordinanza di assegnazione del 22.2.2016; ha chiesto che con la sentenza di omologa sia disposta “*la revoca del pignoramento del quinto dello stipendio*”.

Sul punto, nell'assenza di pronunce in termini della Corte di Cassazione, reputa il giudice che possa farsi applicazione della sentenza interpretativa di rigetto n. 65 resa dalla Corte Costituzionale 16.3.2022 in tema di art. 8, comma 1 *bis*, L. 3/2012, recepita dai primi commentatori come una decisione sostanzialmente additiva.

La Corte ha ritenuto non fondate le censure d'incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Livorno con ord. del 30.3.2021 in ordine al citato disposto normativo, in punto d'ingiustificata sperequazione - violativa dell'art. 3 Cost. - tra il consentito trattamento dei creditori assistiti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio (e/o della pensione e del trattamento di fine rapporto) e la non consentita falcidiabilità dei creditori già resisi assegnatari del medesimo quinto, in virtù di ordinanze *ex art. 553 c.p.c.* rese in sede di esecuzione mobiliare presso terzi.

Queste, in estrema sintesi, le ragioni della pronuncia:

1. il tenore letterale dell'art. 8, comma 1 *bis*, L. 3/2012 deve intendersi come meramente esemplificativo e non tassativo;



2. la falciabilità del credito già assistito da precedente ordinanza *ex art. 553 c.p.c.*, lungi dall'eliminare *ex post* un provvedimento giudiziale definitivo, impedirebbe unicamente l'ulteriore propagazione degli effetti che ne discendono, in contrasto con l'apertura della procedura concorsuale;
3. l'assegnazione giudiziale condivide con la cessione volontaria del credito la natura di cessione *pro solvendo*, giusta disposto dell'art. 2928 c.c., tale per cui, sino alla riscossione del credito ceduto, anche la cessione giudiziale non estinguerebbe il debito principale rendendo possibile la falciabilità e la ristrutturazione della persistente situazione debitoria;
4. dalla non applicabilità dell'art. 44 l.f. "*alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione*" deriva la piena efficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto fintanto che il piano non venga omologato: solo l'omologazione del piano vale a rendere inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto disposto dall'art. 13, quarto comma, L.3/2012.

Conclusivamente la Corte ha ritenuto che *<<è la stessa ratio dell'art.8 comma 1 bis ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia provata. La norma così ricostruita dà piena attuazione allo spirito della legge finalizzata alla protezione del soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato nonché al rispetto della par condicio creditorum.>>*

Ebbene, stante la coincidenza del disposto dell'art. 8, comma 1 *bis*, L.3/2012 con quello dell'art. 67 c. 3 CCII, non vi è ragione per una interpretazione della citata disposizione del CCII in termini dissonanti rispetto a quella data dalla Corte Costituzionale all'art. 8 c. 1 *bis*.

Ne consegue che anche il creditore assegnatario del quinto dello stipendio, per la parte rimasta impagata, debba concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

In applicazione dell'interpretazione fornita dalla Consulta occorre allora disporre che, a far data dalla sentenza, cessi l'assegnazione del quinto dello stipendio in favore della Banca Ifis spa, il cui credito residuo sarà trattato alla stregua degli altri crediti chirografari e pertanto soddisfatto nella percentuale, con le modalità e nei termini di cui alla proposta di ristrutturazione.

IV. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di allertare il g.d. in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.



P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **Nieri Susi** nata a Livorno il 20 settembre 1967 (c.f. NRI SSU 67P60 E625Q), residente in Collesalveti, via Giacomo Puccini 10/12.

Dispone che sia cessata, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, la trattenuta del quinto dello stipendio di Nieri Susi in favore di Banca Ifis spa.

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro della sig.ra Nieri per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e al gestore della crisi, rag. Massimo Minghi.

Così deciso in Livorno il 9.3.2023

Il Giudice

Dott. Sergio Garofalo

